

STATUTO
"FONDAZIONE MICHELE SCARPONI - ETS"

* * *

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, una Fondazione denominata "FONDAZIONE MICHELE SCARPONI - ETS".

La Fondazione risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, nella Sezione "Altri enti del Terzo settore" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 (Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Marche n. 542 del 28 settembre 2023 repertorio 120755). La Fondazione dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE MICHELE SCARPONI – ETS".

La fondazione ha sede nel Comune di Filottrano (AN).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale, senza dimenticare il particolare legame che Michele Scarponi aveva con il territorio della regione Marche. Resta inteso che la Fondazione potrà esercitare la propria attività istituzionale anche al di fuori dei confini nazionali e, ove necessario allo scopo, aprire unità locali, sedi, uffici all'estero.

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e viene costituita con lo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria di Michele Scarponi (Jesi, 25 settembre 1979 - Filottrano, 22 aprile 2017) affinché la sua eredità costituita da valori umani, civili e sportivi, vissuti intensamente giorno dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fatica e la fiducia in un futuro migliore, non vada mai perduta; nonché di tutelare l'immagine sportiva, civile e sociale di Michele Scarponi vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona ed alla sua opera.

La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere la cultura del rispetto e della sicurezza di tutti gli utenti della strada e in particolare di quelli più fragili, agendo contro ogni forma di violenza stradale, anche al fine di dare giustizia ai superstiti e ai familiari delle vittime sulla strada.

La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi solidaristici e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 (i);
- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (t);
- la promozione della cultura della legalità e della non violenza (v);
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche come ente formatore (d);
- gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività riservate per legge, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (e).

In particolare in relazione all'attività di promozione della cultura della legalità e della non violenza la Fondazione può:

- attivare strumenti di tutela giuridica e giudiziaria delle proprie specifiche finalità statutarie;
- attivare azioni legali e partecipare a procedimenti giudiziari penali, civili, amministrativi a favore degli utenti delle attività di interesse generale, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei volontari;
- svolgere attività istituzionale (a titolo esemplificativo, proporre normative e regolamentazioni amministrative, audizioni istituzionali, richieste di accesso agli atti e di dati alle P.A., etc) sulle tematiche oggetto della propria attività di interesse generale e promuovere sinergie con le istituzioni a tutti i livelli, per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti, per l'approvazione di norme più efficaci a livello di prevenzione e repressione, per una maggiore efficacia e celerità della giustizia penale e civile e per garantire l'equità dei risarcimenti.

La Fondazione dovrà e potrà in via strumentale:

- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli, che Michele Scarponi ha sempre affiancato alla carriera di ciclista (giovani, soggetti svantaggiati, diversamente abili, etc...);
- sostenere e promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle regole dello sport, anche mediante organizzazione di eventi sportivi, con particolare attenzione alle attività sportive di gruppo dedicate a giovani, soggetti svantaggiati, diversamente abili, etc...;
- educare per prevenire la violenza stradale in ogni sua forma attraverso attività di educazione stradale e di collaborazione con enti pubblici e privati che già fanno della sicurezza stradale un proprio obiettivo;
- promuovere ed incentivare la mobilità sostenibile ed il contrasto all'inquinamento atmosferico ed acustico; promuovere ed incentivare la creazione di spazi sicuri ed idonei come piste ciclabili e pedonali, favorendo la cultura del rispetto verso l'utenza vulnerabile della strada, una cultura non più soltanto autocentrica, ma "a misura di persona";
- promuovere l'assistenza socio-sanitaria, ed il sostegno psicologico di coloro che sono sopravvissuti agli scontri stradali e dei familiari di vittime della violenza stradale; la difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il proprio sostegno, diretto ed indiretto, per ottenere giustizia;
- promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad oggetto la sicurezza sulle strade, sensibilizzando, in particolare, l'opinione pubblica, i mezzi di informazione, e quanti hanno la responsabilità della sicurezza stradale;
- garantire la massima tutela del soggetto diversamente abile e del suo benessere anche attraverso la pratica sportiva con progetti di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone diversamente abili (fisici e/o mentali); incentivare per essi - anche attraverso gestione diretta o condivisa - i servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza;
- promuovere e sostenere centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, attività e centri culturali e sociali, espositive, sportive e sociali in genere, per giovani, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.
- svolgere e promuovere ogni altra attività che sia direttamente connessa alle precedenti e finalizzata alla realizzazione delle finalità statutarie, ivi compresa la possibilità di agire in giudizio al fine di tutelare le finalità statutarie, accedere agli atti amministrativi, promuovere accordi e/o convenzioni con lo Stato e/o altri Enti pubblici per finalità connesse alle attività statutarie.

La Fondazione potrà, nel rispetto e per l'attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, nominare un difensore quale persona offesa ex art. 101 c.p.p. e partecipare in qualità di persona offesa nei procedimenti penali anche a carico di minorenni e costituirsi parte civile nei processi penali a carico di imputati per tutti i tipi di reati che violano lo scopo perseguito dalla Fondazione e, in particolar modo, per l'omicidio doloso e colposo, in particolare quello stradale, e per tutti i tipi di lesione (lieve, grave e gravissima), nonché per i reati di truffa in danno delle assicurazioni e relativi alla amministrazione delle Imprese di Assicurazioni e ogni altro reato che lede o mette in pericolo un bene giuridico rientrante nelle finalità statutarie.

La Fondazione può altresì agire ed intervenire nei processi civili per la tutela risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali propria, degli aderenti e dei terzi, relativamente a fatti illeciti colposi o dolosi causati per violazione delle norme sulla sicurezza e sulla circolazione stradale e dei trasporti, nonché per ogni altro atto o fatto illecito da cui derivi a qualsivoglia titolo una lesione degli interessi statuari.

La Fondazione può inoltre prestare servizi di assistenza e consulenza legale in favore di familiari e vittime della violenza stradale e di ogni altro comportamento o atto che lede o mette in pericolo beni giuridici attinenti alle finalità statutarie.

La Fondazione per il perseguimento delle finalità istituzionali sopra descritte potrà partecipare a bandi nazionali ed internazionali.

La Fondazione potrà inoltre, in via strumentale rispetto alle attività di interesse generale, organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti allo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti didattici per scuole o associazioni sportive, sia nei locali a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi.

Lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dovrà essere esercitato nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 6 del C.T.S., sue modifiche ed integrazioni e norme regolamentari di attuazione.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;

-- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;

-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ART. 4 – FONDATORI, PARTECIPANTI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

1) Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2.1) Sono Partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

2.2) Sono Partecipanti onorari le persone fisiche che, per particolari esperienze di vita e di sport condivise con Michele Scarponi, possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione o per meriti particolari attinenti alle finalità statutarie.

3) Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata senza formalità all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti/volontari.

Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunicherà agli interessati, entro sessanta giorni, il rigetto della domanda con le relative motivazioni.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017

4) Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Segretario Generale;
- d) - l'Organo di Controllo.
- e) - l'assemblea dei Partecipanti e dei Volontari;
- f) - il Revisore legale (ove obbligatorio per legge);
- g) - il Comitato Tecnico/Scientifico.

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della costituzione della Fondazione.

Spetta ai fondatori la determinazione del numero dei consiglieri per i successivi trienni.

2) Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i Fondatori, salvo rinuncia all'incarico e fino a revoca o dimissioni.

3) I membri non di diritto del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei partecipanti e volontari, su indicazione della maggioranza dei Fondatori.

Essi durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.

4) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti aventi medesimi requisiti soggettivi di cui innanzi.

5) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Generale che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente ed il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente - o in sua assenza - del segretario Generale. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

7) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione e indica i membri permanenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.

8) La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è - in linea di principio - un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, rimborso che sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della fondazione.

È tuttavia possibile che si corrisponda ai componenti del Consiglio di Amministrazione, un compenso individuale nei limiti e dalle condizioni di cui all'art. 8 III comma, lettera a) del Codice del Terzo Settore.

9) Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito l'organo di Controllo.

Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al

Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

ART. 6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

2) In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere, un Presidente tra i fondatori e, in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

3) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

4) Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. Il Consiglio può attribuire al Presidente poteri di ordinaria amministrazione in via continuativa.

5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei partecipanti e volontari.

6) Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro 30 giorni per ratifica del suo operato.

ART. 7 - SEGRETARIO GENERALE

1) Il Consiglio di Amministrazione al suo interno tra i Fondatori può nominare il Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

2) Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.

3) Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della fondazione di fronte a terzi, ferma restando la sua funzione di cui all'art. 5 dello statuto in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza ex art. 6 dello statuto.

Esso svolge le funzioni di Tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente.

ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può inoltre esercitare, ove obbligatorio per legge (art. 31 CTS) la revisione legale dei conti, purché sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEI VOLONTARI

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è composta da tutti i partecipanti alla Fondazione e da tutti i Volontari.

Hanno diritto di intervenire alle sue riunioni i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo ed il Revisore (ove nominato).

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo, anche in seconda convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante raccomandata, telegramma, telefax, email, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione della convocazione ed, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, su richiesta del 20% (venti per cento) dei partecipanti/volontari.

È altresì consentita la comunicazione di convocazione in via semplificata che faccia rinvio ad avviso, Ordine del Giorno ed eventuali documenti resi disponibili sul sito internet ufficiale della Fondazione, nei termini innanzi indicati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche mediante collegamento online laddove se ne preveda la possibilità in sede di convocazione (nella quale dovranno in tal caso necessariamente essere indicata la piattaforma e il link per il collegamento) di almeno un quarto dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, anche mediante collegamento online, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina i componenti, non di diritto, del consiglio di amministrazione, secondo quanto indicato al precedente art. 5.

Può formulare pareri e proposte circa le attività ed i programmi della Fondazione; ha funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un parere preventivo.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei partecipanti/volontari.

Ciascun iscritto ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun iscritto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro iscritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e del volontario che partecipa e vota.

ART. 10 - REVISORE DEI CONTI

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del Dec. Leg.vo 117/2017 e s.m.i., che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione. È scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore. Le funzioni del Revisore dei Conti possono anche essere svolte dall'Organo di Controllo Monocratico già nominato purché revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 11 – COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico/Scientifico è costituito da membri permanenti indicati dal Consiglio di Amministrazione scelti tra esperti nella comunicazione, nello sport, nella sicurezza stradale, nell'ambito legale, nella pianificazione urbanistica, nell'assistenza socio-sanitaria e psicologica e negli altri ambiti inerenti alle attività della Fondazione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza.

Il Comitato può invitare alle riunioni esperti esterni per lo studio e la trattazione di specifici argomenti; può altresì chiedere al Consiglio di nominare commissioni speciali per lo studio di particolari problematiche scientifiche.

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato si avvale delle strutture organizzative ed amministrative della Fondazione nonché delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

Il Comitato predispone un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha funzione consultiva generale in ordine all'attività Istituzionale, Scientifica dell'Ente e a tale fine esprime pareri in merito alle questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato è ammessa la partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - SCIoglimento

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

È fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente alla devoluzione del patrimonio.

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

1) L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Revisione.

2) Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

3) Le modifiche allo statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento vigente.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale - che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO: GIACOMO SCARPONI - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 15 settembre 2025, nel mio studio in via Marsala n. 12.